



Bellinzona, 14 marzo 2018

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 87**  
**MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE**  
**DEL CONSORZIO SERVIZIO RACCOLTA**  
**RIFIUTI SUD BELLINZONA**

Commissione competente: Commissione della legislazione

Lodevole Consiglio comunale,

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

**1. Premessa**

Nel 2017, con l'aggregazione del Bellinzonese, i Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina sono diventati quartieri della Città di Bellinzona, che è subentrata nella gestione e amministrazione.

Anche se in via transitoria, considerata la richiesta d'uscita da Consorzio presentata il 4 dicembre 2017 da parte della Città, si rende necessaria la revisione parziale dello statuto consortile, proposta qui di seguito, in conformità alla Legge sul consorzio dei Comuni.

**2. Modifiche statutarie**

L'**articolo 1**, che definisce la *Denominazione e Comuni consorziati*, si adegua alla nuova realtà comunale togliendo gli ex Comuni e inserendo il nuovo elenco dei Comuni ad oggi consorziati:

**Art. 1 – Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Bellinzona (*quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina*), Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo (Piano) e Sant'Antonino, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L'**articolo 3** definisce il *Comprensorio e Sede*.

Camorino, comune sede dal 1962, è ora quartiere di Bellinzona e continuerà a garantire i compiti sinora assunti fino alla designazione di una nuova sede, che verrà definita a partire dal 1. Gennaio 2019.

Provvisoriamente l'articolo mantiene quindi Bellinzona quale Comune-sede:

### **Art. 3 – Comprensorio e sede**

<sup>1</sup> Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

<sup>2</sup> La sede del Consorzio è ubicata a Bellinzona.

Per l'**articolo 6**, *composizione ed elezione*, è stata eliminata la dicitura "Assemblee comunali", che si riferiva al legislativo dell'ex comune di Sant'Antonio.

### **Art. 6 – Composizione ed elezione**

<sup>1</sup> Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

<sup>2</sup> Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, ~~rispettivamente dalle Assemblee comunali~~, su proposta dei Municipi.

<sup>3</sup> È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

<sup>4</sup> La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

L'**articolo 12** *Diritto di voto*, che è stato al centro del dibattito del Consiglio consortile costitutivo, è stato modificato tenendo conto degli equilibri richiesti dai Municipi dei Comuni consorziati e contenuti nella legge sul consorzio.

In particolare la legge permette solo in casi eccezionali che un Comune abbia la maggioranza dei voti.

Nel presente aggiornamento dello statuto a Bellinzona sono attribuiti in Consiglio consortile 17 voti (cioè la metà meno 1 dei voti sommati degli altri comuni), a Cadenazzo 6 voti, a Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 voti ognuno ed infine a Lavertezzo Piano 2 voti per un totale di 35 voti.

Per tanto il testo presentato è il seguente:

### **Art. 12 - Diritto di voto**

<sup>1</sup> Ogni comune ha diritto almeno ad un voto.

<sup>2</sup> Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti. Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina) dispone della somma dei voti degli altri comuni consorziati meno 1 (uno).

<sup>3</sup> Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e S. Antonino 5 (cinque) voti cadauno e Lavertezzo Piano 2 (due). Bellinzona ha 17 (diciassette) voti. Il Consiglio consortile ha 35 voti.

<sup>4</sup> In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

**L'articolo 31** *Entrata in vigore*, va aggiornato mantenendo il primo cpv ed abrogandone il secondo non più attuale:

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune del Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.

Tutti gli altri articoli dello statuto consortile restano invariati.

### **3. Conclusioni e risoluzione**

La Delegazione consortile ha adeguato lo statuto consortile alla nuova situazione. Allegato al presente messaggio il testo completo aggiornato.

Lo statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali e dei singoli Consigli comunali.

In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

- E' approvata la modifica dei seguenti articoli statutari: art. 1, art. 3, art. 6, art. 12 e art. 31.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Mario Branda

Il Segretario:  
Philippe Bernasconi

Allegato: statuto aggiornato